

Lì, 18/04/2024

## CIRCOLARE 833/24

### OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO 2024

I termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture previsti dall'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 sono stati più volte oggetto di modifiche a seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. In particolare ad oggi è stabilito che:

- l'ammontare dell'imposta dovuta è determinato con riferimento alle **fatture emesse in ciascun trimestre** (per tutti i soggetti IVA, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni IVA);
- i **termini di versamento** dell'imposta di bollo sono fissati:
  - **l'ultimo giorno del secondo mese successivo** alla chiusura del trimestre per le fatture emesse nel **primo / terzo / quarto trimestre** dell'anno (rispettivamente, 31.5 / 30.11 / 28.2);
  - **l'ultimo giorno del terzo mese successivo** alla chiusura del trimestre per le fatture emesse nel **secondo trimestre** dell'anno (30.9);
- se **l'importo dovuto** per il **primo / secondo trimestre** risulta **pari o inferiore a € 5.000**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al **secondo / terzo trimestre** (30.9 / 30.11).



Entro il **30.11** (per il terzo trimestre e per il primo e/o secondo trimestre se non è ancora stato effettuato il versamento) ed il **28.2** (per il quarto trimestre) il versamento dell'imposta di bollo dovuta **va effettuato a prescindere dal relativo ammontare**.

| Periodo emissione fatture | Imposta di bollo dovuta | Termine versamento |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1° trimestre              | > € 5.000               | 31.5               |
|                           | ≤ € 5.000               | 30.9 (*)           |
| 2° trimestre              | > € 5.000               | 30.9               |
| 1° e 2° trimestre         | ≤ € 5.000               | 30.11              |
| 3° trimestre              | qualsiasi importo       | 30.11              |
| 4° trimestre              | qualsiasi importo       | 28.2 (**)          |

(\*) Tale termine va rispettato se l'imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 5.000.

(\*\*) 29.2 per gli anni bisestili, come indicato nella Guida dell'Agenzia delle Entrate "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche - gennaio 2024".

- l'Agenzia delle Entrate, tramite procedure automatizzate, utilizza i dati delle fatture transitate da SdI per predisporre, **entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre** di riferimento:
  - **l'Elenco A, non modificabile**, collegato alle fatture elettroniche emesse tramite SdI che **riportano l'assoggettamento all'imposta di bollo**, ossia con il campo "Bollo virtuale" compilato (risulta irrilevante la compilazione del campo in cui esporre il relativo importo, essendo l'imposta sempre pari a € 2);

**12037 SALUZZO (CN)**  
Via Martiri Liberazione, 46  
Tel. 0175.41253  
Fax 0175.44248  
[sede.saluzzo@enti-rev.it](mailto:sede.saluzzo@enti-rev.it)

**12037 SALUZZO (CN)**  
Via Bagni, 1/A  
Tel. 0175.217342  
[tributi@enti-rev.it](mailto:tributi@enti-rev.it)

**12100 CUNEO**  
Piazza Galimberti, 2  
Tel. 0171.698502  
[sede.cuneo@enti-rev.it](mailto:sede.cuneo@enti-rev.it)

**12051 ALBA (CN)**  
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano  
Tel. 0173.284824  
Fax 0173.380545  
[sede.alba@enti-rev.it](mailto:sede.alba@enti-rev.it)

**10138 TORINO**  
Via Susa, 31  
Tel. 011.4340002

– l'**Elenco B, modificabile**, contenente le fatture elettroniche emesse tramite SdI che **non riportano l'assoggettamento all'imposta di bollo**, per le quali **secondo l'Agenzia**, in base ai criteri soggettivi ed oggettivi generalmente applicabili, la stessa **risulta dovuta**.

I predetti elenchi sono resi disponibili al cedente / prestatore o all'intermediario delegato **nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"** del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;

- entro la **fine del mese successivo al trimestre** di riferimento (**10.9** per le fatture del secondo trimestre) è possibile **confermare / modificare l'Elenco B**.



**In assenza di variazioni** da parte del soggetto interessato, il contenuto dell'**Elenco B** predisposto dall'Agenzia delle Entrate **si intende confermato**;

- entro il **giorno 15 del secondo mese successivo** al trimestre di riferimento (**20.9 per le fatture emesse nel secondo trimestre**) la stessa Agenzia comunica l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture emesse nel trimestre, in base a quanto risultante dagli Elenchi A e B.

| Periodo emissione fatture | Pubblicazione Elenchi A e B | Variazione dati comunicati | Comunicazione ammontare dovuto |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1° trimestre              | entro il 15.4               | entro il 30.4              | entro il 15.5                  |
| 2° trimestre              | entro il 15.7               | entro il 10.9              | entro il 20.9                  |
| 3° trimestre              | entro il 15.10              | entro il 31.10             | entro il 15.11                 |
| 4° trimestre              | entro il 15.1               | entro il 31.1              | entro il 15.2                  |

- il versamento può essere effettuato con il **mod. F24** ovvero **con addebito diretto sul c/c** tramite l'apposito servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia. In particolare nel mod. F24:
  - vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 2521 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 1° trimestre |
| 2522 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 2° trimestre |
| 2523 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 3° trimestre |
| 2524 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 4° trimestre |

- in caso di **versamento per più trimestri alla stessa scadenza** (in quanto l'importo dovuto è risultato non superiore a € 5.000), il versamento va effettuato **tenendo distinti gli importi dovuti per i singoli trimestri**, utilizzando il corrispondente codice tributo;
- in caso di **regolarizzazione** dell'omesso / insufficiente versamento, per sanzioni e interessi vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 2525 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - SANZIONI  |
| 2526 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - INTERESSI |

## **ELENCO B PREDISPOSTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Come indicato nelle Specifiche tecniche (ver. 1.3) e nella Guida "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche - gennaio 2024" disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, nell'Elenco B sono **ricomprese le fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:**

- somma degli importi "senza IVA" **maggiore di € 77,47**;
- campo "Natura" con uno dei seguenti codici:
  - **N2.1 e N2.2** (operazioni non soggette a IVA);
  - **N3.5 e N3.6** (operazioni non imponibili IVA);
  - **N4** (operazioni esenti IVA);
- **assenza dell'indicazione del codice** previsto per i casi di **non assoggettamento all'imposta di bollo** (possibile nella fattura ordinaria e non in quella semplificata) **nel campo "Tipo dato" presente nel blocco "Altri dati gestionali"**.

Infatti, l'indicazione di uno dei seguenti codici:

- **"NB1"**, in caso di documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni;
  - **"NB2"**, in caso di documento emesso da un soggetto appartenente al Terzo settore;
  - **"NB3"**, in caso di documento tra banca e cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto;
- comporta l'esclusione dall'Elenco B.

### **FATTISPECIE ESCLUSE DALL'ELENCO B**

Sono **escluse** dell'Elenco B le fatture:

- con i seguenti **Tipo Documento**:
  - **"TD16"** – integrazione fattura reverse charge interno;
  - **"TD17"** – integrazione / autofattura per acquisto di servizi dall'estero;
  - **"TD18"** – integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  - **"TD19"** – integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72;
  - **"TD28"** – acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea);
- nelle quali il **campo "Regime fiscale"** contiene uno dei seguenti valori:
  - **"RF05"** – vendita sali e tabacchi (ex art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  - **"RF06"** – commercio di fiammiferi (ex art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  - **"RF07"** – editoria (ex art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  - **"RF08"** – gestione servizi di telefonia pubblica (ex art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  - **"RF09"** – rivendita documenti di trasporto pubblico e sosta (ex art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  - **"RF10"** – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa, DPR n. 640/72 (ex art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
  - **"RF11"** – agenzie viaggi e turismo (ex art. 74-ter, DPR n. 633/72).



È **necessario verificare** il contenuto dell'Elenco B in presenza di **fatture emesse con codice "RF01" a campo "Regime fiscale" con più operazioni, alcune assoggettate ad IVA ed altre "non soggette ad IVA"** essendo relative a cessioni di prodotti editoriali con **codice natura "N2.2"**, in quanto, in assenza di uno dei predetti codici nel campo **"Regime fiscale"**, la procedura automatizzata include le fatture nell'Elenco B (la fattispecie può riguardare una cartoleria che vende anche libri);

- verso operatori esteri, in cui nel campo **"CodiceDestinatario"** è riportato il codice **"XXXXXXX"**.

## **RECUPERO DELL'IMPOSTA NON VERSATA / REGIME SANZIONATORIO**

In base all'art. 2, DM 4.12.2020, in caso di **tardivo / insufficiente / omesso** versamento, **l'Agenzia delle Entrate comunica** al contribuente l'ammontare dell'**imposta di bollo dovuta**, della **sanzione** di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 **ridotta ad 1/3** e **degli interessi** (fino all'ultimo giorno del mese precedente quello di elaborazione della comunicazione), ed il contribuente è tenuto ad effettuare il **pagamento entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione.

**Decorso tale periodo** l'Ufficio procede con l'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo** dell'importo non versato.

In merito al regime sanzionatorio applicabile per il mancato / insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con la Risposta di Consulenza giuridica 10.12.2020, n. 14 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fermo restando quanto sopra riportato, ai sensi del citato art. 13, la sanzione applicabile è pari:

- al 30%, se il versamento è effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- al 15%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- all'1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto;

con la **possibilità di beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento** sempre che non sia già stata constatata la violazione / inviata la predetta comunicazione.

Si evidenzia infine che, ai sensi dell'art. 1, comma 1108, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), **il cedente / prestatore è obbligato in solido** al pagamento dell'imposta di bollo, **anche** nel caso in cui la **fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto**.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

**ENTI REV S.r.l.**  
